

STATUTO DELL'UNIONE MONTANA “VALGRANDE E DEL LAGO DI MERGOZZO”



**costituita fra i Comuni montani di
AURANO, CAMBIASCA, CAPREZZO, INTRAGNA,
MERGOZZO, MIAZZINA, SAN BERNARDINO VERBANO**

Approvato in fase di prima istituzione:

con deliberazione consiliare Comune di AURANO n° 3 in data 05/03/2013
con deliberazione consiliare Comune di CAMBIASCA n° 5 in data 11/03/2013
con deliberazione consiliare Comune di CAPREZZO n° 3 in data 06/03/2013
con deliberazione consiliare Comune di INTRAGNA n° 3 in data 09/03/2013
con deliberazione consiliare Comune di MIAZZINA n° 8 in data 26/03/2013
con deliberazione consiliare Comune di MERGOZZO n° 2 in data 16/01/2015
con deliberazione consiliare Comune di S.B.VERBANO n° 3 in data 15/01/2015

Approvato in fase di successive modifiche:

con deliberazione consiglio dell'UNIONE n° 3 in data 20/01/2015
con deliberazione consiglio dell'UNIONE n° 7 in data 14/05/2015
con deliberazione consiglio dell'UNIONE n° 5 in data 08/06/2022
con deliberazione consiglio dell'UNIONE n° 5 in data 15/06/2023

Indice

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI.....	3
Art. 1: Oggetto.....	3
Art. 2: Finalità	3
Art. 3: Principi e criteri generali dell'azione amministrativa.....	4
Art. 4: Sede, stemma e gonfalone.....	4
Art. 5: Durata e scioglimento.....	5
Art. 6: Adesione di nuovi Comuni e recesso dall'Unione	5
Art. 7: Modalità di gestione delle funzioni e servizi	6
Art. 8: Ulteriori trasferimenti di competenze	7
TITOLO II ORGANI DI GOVERNO	7
Art. 9: Organi	7
Art. 10: Composizione del Consiglio	8
Art. 11: Competenze	9
Art. 12: Funzionamento del Consiglio	9
Art. 13: Diritti e doveri dei componenti del Consiglio	9
Art. 14: Decadenza e dimissioni dei Consiglieri.....	10
Art. 15: Elezione del Presidente.....	10
Art. 16: Composizione e nomina della Giunta.....	11
Art. 17: Il Presidente.....	11
Art. 18: Il Vice Presidente.....	11
Art. 19: La Giunta	12
Art. 20: Sfiducia, dimissioni e cessazione della carica di Presidente	12
Art. 21: Normativa applicabile	12
TITOLO III ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO	13
Art. 22: Principi generali	13
Art. 23: Principi di collaborazione.....	13
Art. 24: Regolamenti di organizzazione	14
Art. 25: Segretario dell'Unione	14
Art. 26: Responsabili di servizio	14
TITOLO IV ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE	15
Art. 27: Principi della partecipazione.....	15
TITOLO V FINANZA E CONTABILITÀ.....	15
Art. 28: Principi generali	15
Art. 29: Finanze dell'Unione	15
Art. 30: Bilancio, rendiconto e programmazione finanziaria	16
Art. 31: Organo di revisione economico finanziaria	16
Art. 32: Servizio di tesoreria	17
Art. 33: Patrimonio	17
TITOLO VI NORME TRANSITORIE E FINALI	17
Art. 34: Atti regolamentari	17
Art. 35: Fondo Spese	17
Art. 36: Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili	17
Art. 37: Rinvio.....	18
Art. 38: Entrata in vigore	18
FUNZIONI E SERVIZI CONFERITI DAI COMUNI CONTESTUALMENTE ALL'ISTITUZIONE DELL'UNIONE	19

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1:

Oggetto

1. Ai sensi dell'Art. 32 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e s.m.i. e degli Artt. 4, 12 e 13 della L.R. n° 11 del 28/09/2012 e s.m.i., è costituita l'Unione di Comuni montani tra i Comuni di **Aurano, Cambiasca, Caprezzo, Intragna, Mergozzo, Miazzina e San Bernardino Verbano**, denominata

“Unione Montana Valgrande e del Lago di Mergozzo”

di seguito indicata per brevità Unione.

2. L'Unione è Ente locale dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e fa parte del sistema italiano delle autonomie locali nell'ambito della Costituzione e della legge, nonché delle norme del presente Statuto.

3. L'Unione costituisce ambito territoriale ottimale per l'esercizio associato delle funzioni e servizi che i Comuni le conferiscono.

4. All'interno dell'Unione possono essere definiti dei sub-ambiti ottimali e flessibili, su base geografico-territoriale o su base operativa-funzionale, nei quali la gestione associata possa conseguire maggiore efficacia, efficienza ed economicità.

Art. 2:

Finalità

1. L'Unione, costituita tra Comuni montani già inclusi in Comunità montana, può esercitare a seguito di conferimento da parte dei Comuni:

- a) le funzioni fondamentali dei Comuni così come individuate dalla legislazione nazionale, da gestirsi in forma associata;
- b) le altre funzioni ed i servizi ad essa conferite dai Comuni;
- c) le specifiche competenze di tutela e promozione della montagna attribuite, in qualità di agenzia di sviluppo, in attuazione delle disposizioni di cui all' Art. 44, comma secondo della Costituzione e della normativa in favore dei territori montani;
- d) le funzioni relative agli interventi speciali per la montagna;
- e) le funzioni già attribuite alle Comunità Montane conferite dalla Regione ai Comuni, da gestirsi in forma associata;

2. Ai sensi dell'Art. 32, comma 5-bis, del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i., l'Unione potrà inoltre esercitare la funzione fondamentale di cui alla Legge n° 135/2012, art. 19 comma 1, lett. a) voce l) di tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale.

3. L'Unione può altresì esercitare le ulteriori funzioni che le vengano conferite dalla Regione e dalla Provincia e qualsivoglia altra funzione o servizio conferibile e può stipulare convenzioni con altre Unioni, o con singoli Comuni.

4. L'Unione, discendendo da una scomposizione di aree omogenee dell'ambito territoriale di preesistenti Comunità Montane, intende gestire:

- i programmi e progetti europei per il periodo 2014-2020 e successivi;
- i progetti e la valorizzazione forestale;

- i progetti di utilizzo dei fondi ATO;
 - gli eventuali sportelli SUAP;
 - gli eventuali impianti idroelettrici e le attività economiche in genere;
 - la gestione dei servizi socio assistenziali in convenzione con altre Unioni, Consorzi o altre forme associative al fine di raggiungere la soglia di almeno 40.000 abitanti prevista dall'Art. 7, comma 2, della L.R. n° 11/2012 e s.m.i..
5. E' compito dell'Unione promuovere la progressiva integrazione fra i Comuni che la costituiscono, al fine di addivenire ad una gestione efficiente ed efficace dei servizi nell'intero territorio, mantenendo in capo ai singoli Comuni la competenza all'esercizio delle residue funzioni.
6. È compito dell'Unione promuovere l'integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante la progressiva unificazione delle funzioni e servizi comunali e l'armonizzazione degli atti normativi e generali.
7. Nell'organizzazione e nello svolgimento delle proprie attività l'Unione si conforma ai principi di sussidiarietà, efficacia, efficienza ed economicità, nonché ai principi previsti dalla Costituzione, dalle leggi e dal presente Statuto.
8. L'azione amministrativa dell'Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti, alla razionalizzazione ed all'allargamento della loro fruibilità, alla rapidità e semplificazione degli interventi di sua competenza.
9. L'Unione favorisce la salvaguardia, la valorizzazione e lo sviluppo socio-economico delle zone montane, nel rispetto dei principi di sostenibilità, con il concorso delle parti sociali, cooperando a tal fine con la Regione, la Provincia ed i singoli Comuni montani, in conformità alle vigenti leggi nazionali e regionali a favore della montagna.
10. L'Unione salvaguarda il patrimonio ambientale e paesaggistico e le identità storiche, culturali e sociali del territorio montano.

Art. 3:

Principi e criteri generali dell'azione amministrativa

1. L'azione amministrativa dell'Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti ed all'allargamento della loro fruibilità, alla rapidità e semplificazione degli interventi di sua competenza ed al contenimento dei costi.
2. In particolare, l'Unione assume il metodo e gli strumenti della programmazione, raccordando la propria azione amministrativa con quella degli Enti pubblici operanti sul territorio; informa i rapporti con i Comuni partecipanti e con gli altri Enti pubblici al principio della leale collaborazione; organizza l'apparato burocratico secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza; promuove la semplificazione dell'attività amministrativa; osserva il principio della mutua solidarietà nella determinazione di tariffe, imposte e tasse.
3. Gli Organi dell'Unione hanno cura di disporre che l'assunzione di obbligazioni, impegni ed in genere tutti i rapporti obbligatori passivi intestati all'Unione prevedano una durata non superiore a dieci anni, salvo che non dispongano espressamente in merito agli obblighi che superano il decennio.

Art. 4:

Sede, stemma e gonfalone

1. La sede legale dell'Unione è stabilita nel territorio del Comune di Cambiasca; i suoi organi ed uffici possono riunirsi ed essere situati anche in località diverse, purché ricomprese nell'ambito territoriale dell'Unione.

2. L'Unione è dotata del seguente stemma:



nonché di un proprio gonfalone approvato dal Consiglio; la riproduzione e l'uso dello stemma e del gonfalone sono consentiti previa autorizzazione.

3. Nell'ambito del territorio dell'Unione possono essere costituiti Uffici distaccati individuati dalla Giunta.

Art. 5: Durata e scioglimento

1. L'Unione ha una durata sino al 31/12/2032.
2. L'Unione è sciolta, in modo consensuale, con deliberazioni di tutti i Consigli dei Comuni partecipanti, recepite dal Consiglio dell'Unione e adottate con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, comunque non prima di un periodo pari ad anni dieci. Lo scioglimento ha efficacia sei mesi dopo l'adozione delle deliberazioni dei Consigli dei Comuni partecipanti e della deliberazione di presa d'atto del Consiglio dell'Unione. Contestualmente il Presidente pro-tempore assume le funzioni di commissario liquidatore con tutti i poteri previsti dalla legge per la chiusura di tutti i rapporti attivi e passivi dell'Ente.
3. L'Unione è sciolta anche quando la maggioranza dei Consigli dei Comuni partecipanti abbiano, con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati, deliberato di recedere dall'Unione stessa, comunque non prima di un periodo pari ad anni dieci.
4. Lo scioglimento ha efficacia sei mesi dopo il verificarsi delle condizioni originanti. Nel suddetto periodo, il Consiglio dell'Unione ed i Consigli dei Comuni partecipanti prendono atto della manifestata volontà di scioglimento.
5. I Comuni facenti parte dell'Unione al momento del suo scioglimento, definiscono d'intesa tra loro gli effetti dello scioglimento relativi al patrimonio ed ai rapporti giuridici in corso, in modo da garantire, ai sensi dell'art.4 lett. g) della L.R. 11/2012, la continuità dello svolgimento delle funzioni e la salvaguardia dei rapporti di lavoro del personale che presta servizio a qualsiasi titolo presso l'Ente.

Art. 6: Adesione di nuovi Comuni e recesso dall'Unione

1. Successivamente alla costituzione, il Consiglio dell'Unione accetta l'adesione di altri Comuni che ne avanzino richiesta, a mezzo di deliberazione del Consiglio comunale proponente che approva altresì il nuovo Statuto predisposto dall'Unione e che include i nuovi Comuni, adottata con la procedura e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie.
2. L'ammissione ha effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno successivo, a condizione che, entro lo stesso termine, il Consiglio dell'Unione approvi la modifica dello Statuto includendo i nuovi Comuni.

3. Ogni Comune partecipante all'Unione recede con deliberazione consiliare, adottata con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.
4. Il recesso deve essere deliberato entro il trenta giugno ed ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.
5. Il Comune recedente e l'Unione definiscono d'intesa gli effetti del recesso relativamente al patrimonio ed ai rapporti giuridici in corso, applicando di norma i seguenti criteri:
 - a) obbligazioni: il Comune receduto rimane obbligato soltanto per gli impegni assunti antecedentemente alla data di adozione della delibera di recesso, che sono gestiti fino alla naturale scadenza da parte dell'Unione;
 - b) patrimonio: il patrimonio acquisito dall'Unione rimane nella disponibilità dell'Unione medesima ad eccezione di ciò che è stato conferito dal Comune receduto e che è ritenuto non indispensabile per il proseguimento dell'esercizio associato da parte dell'Unione. Il Comune receduto rientra nella disponibilità dei beni conferiti all'Unione nel caso in cui gli stessi non siano necessari per il regolare svolgimento dell'attività istituzionale e amministrativa dell'Unione medesima;
 - c) interventi: sono di competenza dell'Unione gli interventi oggetto di programmazione regionale, provinciale o locale fino ad esaurimento del ciclo di programmazione anche nel territorio del Comune receduto.
6. Qualora non si pervenga all'intesa, la definizione degli effetti del recesso è demandata ad un collegio arbitrale composto da un rappresentante del Comune recedente, un rappresentante dell'Unione ed un terzo rappresentante nominati d'intesa dalle parti.
7. Gli organi dell'Unione provvedono alla modifica di regolamenti o altri atti deliberativi assunti dall'Unione eventualmente incompatibili con la nuova dimensione dell'Ente.

Art. 7:

Modalità di gestione delle funzioni e servizi

1. In ossequio al principio sancito all'art. 1, comma 4, le funzioni ed i servizi possono essere gestiti all'interno dell'Unione in sub-ambiti ottimali e flessibili, definiti su base geografico-territoriale o su base operativa-funzionale, tenuto conto altresì dell'esperienza gestionale in forma associata già maturata dai Comuni.
2. Le funzioni ed i servizi sono gestiti direttamente dall'Unione:
 - a) in economia, con l'impiego di personale proprio o comandato dai Comuni o da altri Enti Locali;
 - b) mediante affidamento diretto ad un Comune dell'Unione con apposita convenzione;
3. Per lo svolgimento dei servizi generali di amministrazione nonché di attività strumentali all'espletamento delle sue funzioni, l'Unione provvede direttamente con personale proprio o comandato, oppure mediante convenzione con uno o più Comuni dell'Unione.
4. L'Unione può stipulare convenzioni, ai sensi del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i., finalizzate alla gestione in forma associata di servizi anche con altri Comuni non facenti parte della stessa o con altre Unioni, purché tali servizi attengano a quelli trasferiti.
5. In forza del disposto dell'art. 33, comma 3-bis, del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n° 163/2006, l'Unione potrà svolgere le funzioni di centrale di committenza finalizzata ad acquisire lavori, beni e servizi, anche mediante stipula di convenzione con altri Comuni o con altre Unioni.

6. Lo svolgimento delle funzioni o dei servizi affidati dai Comuni all'Unione è disciplinato da appositi regolamenti approvati, su proposta della Giunta, dal Consiglio dell'Unione a maggioranza assoluta.

7. I regolamenti disciplinano in particolare le modalità di esercizio delle funzioni e dei servizi ed i criteri di riparto delle spese, tenendo conto sia di quelle direttamente correlate con l'esercizio delle funzioni o con l'espletamento dei servizi, che di quelle relative alla parte di spese generali di funzionamento dell'Unione, sulla base di quanto stabilito al successivo Art. 29, commi 3, 4 e 5.

8. Le funzioni ed i servizi conferiti dai Comuni all'Unione contestualmente all'istituzione dell'Unione stessa sono individuati in allegato al presente Statuto; l'attivazione degli stessi presuppone comunque l'approvazione dei regolamenti di cui al precedente comma.

9. Limitatamente ai Comuni membri di Aurano, Caprezzo ed Intragna, l'Unione gestisce tutte le funzioni fondamentali ad eccezione delle competenze e dei compiti in materia di anagrafe, stato civile ed elettorale.

Art. 8:

Ulteriori trasferimenti di competenze

1. L'accrescimento di competenze da parte dell'Unione con nuove funzioni o servizi, presuppone che nell'atto di approvazione da parte dei Consigli Comunali, nonché in quello di recepimento da parte del Consiglio dell'Unione sia contenuto un dettagliato piano circa il personale previsto per la gestione della nuova competenza unitamente alle risorse occorrenti per la copertura finanziaria della nuova funzione o del nuovo servizio conferito, tale da garantire la sostenibilità del nuovo impegno ed il pareggio di bilancio.

2. Gli ulteriori trasferimenti di competenze sono deliberati di norma entro il 30 settembre, e comunque non oltre il termine del 30 novembre, dai Comuni ed assumono decorrenza dall'anno successivo.

3. A seguito del trasferimento delle competenze l'Unione diviene titolare di tutte le funzioni amministrative occorrenti alla gestione. Ad essa competono le annesse tasse, tariffe e contributi, ivi compresa la loro determinazione, accertamento e prelievo, salvo diversa specificazione.

4. L'Unione può essere titolare dei trasferimenti delle funzioni delle preesistenti Comunità montane conferite dalla Regione Piemonte ai Comuni con l'obbligo di gestione associata delle stesse.

TITOLO II ORGANI DI GOVERNO

Art. 9:

Organi

1. Sono organi di governo dell'Unione:

- a) il Consiglio;
- b) la Giunta;
- c) il Presidente.

Tali organi durano in carica per tutta la durata del mandato amministrativo, salvo quanto stabilito nel presente Titolo.

2. Gli organi sono formati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, esclusivamente da amministratori in carica dei Comuni associati e ad essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti.

Art. 10:
Composizione del Consiglio

1. Il Consiglio dell'Unione è composto:
 - da n° 1 (uno) rappresentante per ciascuno dei Comuni membri con popolazione pari o inferiore a mille abitanti;
 - da n° 2 (due) rappresentanti per ciascuno dei Comuni membri con popolazione compresa tra milleuno e duemila abitanti;
 - da n° 3 (tre) rappresentanti per ciascuno dei Comuni membri con popolazione pari o superiore a duemilauno abitanti;
 - da n° 3 (tre) rappresentanti delle minoranze in carica nei Comuni membri;per un totale di n° 14 Consiglieri assegnati, oltre al Presidente dell'Unione.
2. Ciascun Consiglio comunale elegge, tra i propri componenti di maggioranza e con votazione a scrutinio segreto limitato ad un candidato, cui partecipa anche il Sindaco, i rappresentanti del Comune in seno al Consiglio dell'Unione. I rappresentanti delle minoranze consiliari in seno al Consiglio dell'Unione sono eletti nei modi disciplinati dai successivi commi 4, 5 e 6.
3. La comunicazione della rappresentanza comunale in seno all'Unione deve avvenire entro 30 giorni dalla data nella quale si sono tenute le elezioni amministrative che comportano il rinnovo del Consiglio Comunale per qualsiasi ragione avvenuta.
4. I rappresentanti delle minoranze sono eletti dalla Conferenza straordinaria di tutti i Consiglieri comunali di minoranza in carica nei Comuni membri, con voto segreto limitato a un candidato; per Consiglieri comunali di minoranza si intendono esclusivamente coloro che appartengono a liste che nelle consultazioni elettorali comunali non erano collegate al Sindaco in carica.
5. Nel caso di adesione di nuovi comuni aventi consiglieri di minoranza, la Conferenza straordinaria di tutti i Consiglieri comunali di minoranza in carica nei Comuni membri sarà riconvocata e dovrà procedere nuovamente all'elezione dei propri rappresentanti nel consiglio. Si intendono pertanto decaduti i consiglieri di minoranza in carica nell'Unione qualora già eletti e non riconfermati.
6. La Conferenza straordinaria è convocata e presieduta, in fase di prima applicazione dello Statuto, dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti e successivamente dal Presidente uscente, ed elegge a maggioranza assoluta, con votazione a scrutinio segreto limitato ad un candidato e con la presenza della metà più uno dei componenti, arrotondato all'unità superiore, il rappresentante delle minoranze.
7. La comunicazione della rappresentanza delle minoranze in seno all'Unione deve avvenire entro 30 giorni dalla data nella quale si sono tenute le elezioni amministrative che comportano il rinnovo del Consiglio Comunale per qualsiasi ragione avvenuta.
8. Nelle suddette elezioni, a parità di voti, vengono eletti i candidati più anziani di età.
9. Decorso il termine di cui al comma 3, se un Comune non ha provveduto all'elezione del proprio rappresentante e fino all'elezione medesima, il Sindaco è il componente designato a tutti gli effetti del Consiglio dell'Unione in rappresentanza di quel Comune.

10. Il Consiglio comunale può sostituire, in ogni tempo, il proprio rappresentante provvedendo all'elezione del sostituto. La Conferenza straordinaria di tutti i Consiglieri comunali di minoranza in carica può sostituire, in ogni tempo, il proprio rappresentante provvedendo all'elezione del sostituto.

11. In sede di prima costituzione del Consiglio dell'Unione i consiglieri devono essere eletti non oltre 30 giorni dall'approvazione del presente Statuto.

12. La prima seduta del Consiglio è convocata entro e non oltre 20 giorni dal completamento delle designazioni dei consiglieri.

13. Nella prima seduta del Consiglio all'ordine del giorno è posta la convalida degli eletti.

Art. 11: Competenze

1. Al Consiglio spettano le competenze attribuite dal D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i. al Consiglio Comunale, per le funzioni o i servizi propri o attribuiti all'Unione.

2. Il Consiglio determina l'indirizzo politico-amministrativo dell'Unione e ne controlla l'attuazione, adottando gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alle sue competenze e non incompatibili con il presente Statuto.

3. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi.

4. Il documento programmatico presentato dal Presidente dell'Unione ed approvato dal Consiglio costituisce atto di riferimento sul quale il Consiglio esercita le proprie funzioni di indirizzo e controllo sull'azione politico-amministrativa dell'Ente.

5. Il Presidente e la Giunta dell'Unione forniscono periodicamente al Consiglio rapporti generali e per settori di attività, anche sulla base di indicatori che consentano di valutare, pure sotto il profilo temporale, l'andamento della gestione in relazione agli obiettivi stabiliti negli indirizzi di cui al comma 2.

Art. 12: Funzionamento del Consiglio

1. Il funzionamento del Consiglio, nel quadro dei principi stabiliti dallo Statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte.

2. Le delibere del Consiglio sono adottate a maggioranza dei Consiglieri presenti, salvo che sia disposto diversamente dal presente Statuto o dalla Legge.

Art. 13: Diritti e doveri dei componenti del Consiglio

1. I Consiglieri rappresentano i Comuni in cui sono stati eletti ed operano nell'interesse e negli obiettivi dell'Unione intera.

2. I componenti del Consiglio esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento interno del Consiglio.

3. I Consiglieri hanno il diritto di presentare interrogazioni, mozioni, interpellanze e altri diritti di iniziativa nei confronti della Giunta, del Presidente e degli Assessori con le modalità previste dal regolamento adottato dal Consiglio.

Art. 14:***Decadenza e dimissioni dei Consiglieri***

1. Decade il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive dei lavori del Consiglio. La decadenza si perfeziona con la presa d'atto da parte del Consiglio della suddetta condizione risoltrice.
2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate per iscritto al Presidente dell'Unione devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
3. La decadenza e le dimissioni da Consigliere comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dal regolamento del Consiglio comunale di appartenenza, determinano la decadenza dalla carica di Consigliere appena divenute efficaci.
4. Nei casi di decadenza o dimissioni di consiglieri dell'Unione i Consigli comunali ai quali essi appartengono, ovvero la Conferenza straordinaria di tutti i Consiglieri comunali di minoranza in carica, provvedono entro 30 giorni dalla data in cui è pronunciata la decadenza o sono presentate le dimissioni, ad eleggere il nuovo consigliere dell'Unione.
5. Qualunque componente degli organi dell'Unione che nel corso del proprio mandato, per qualsiasi ragione confluisce, in seno al proprio Consiglio comunale, in Gruppo consiliare diverso da quello originario, qualora determini modificazioni agli assetti tra maggioranza e minoranza, può essere sostituito dallo stesso Consiglio comunale con altro componente.

Art. 15:***Elezione del Presidente***

1. Il Presidente è scelto tra i Sindaci dei Comuni associati ed è eletto a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio dell'Unione, sulla base di un documento programmatico sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri.
2. Nel caso in cui nella prima votazione non si raggiunga la maggioranza predetta, si procede alla indizione di tre successive votazioni da tenersi in distinte sedute e comunque entro venti giorni dalla convalida dei consiglieri.
3. Qualora in nessuna delle quattro votazioni previste ai precedenti due commi si raggiunga la maggioranza richiesta, il Consiglio è sciolto secondo le restanti procedure previste dall'Art. 141 del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i..
4. Il Presidente dura in carica per tutto il mandato amministrativo ed è rinnovabile. Al Presidente spettano le competenze attribuite al Sindaco dall'Art. 50 del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i., fermo restando in capo ai Sindaci dei Comuni membri dell'Unione le attribuzioni di cui al successivo Art. 54.
5. In sede di prima applicazione del presente Statuto e sino al rinnovo del mandato amministrativo ordinario, il Sindaco del Comune più popoloso assume la carica di Presidente dell'Unione.
6. Il Presidente dell'Unione è Presidente della Giunta Esecutiva e Presidente del Consiglio dell'Unione.

Art. 16:
Composizione e nomina della Giunta

1. La Giunta dell'Unione è composta dal Presidente, che la presiede, e da n° 6 (sei) Assessori nominati dal Presidente tra i componenti dell'esecutivo dei Comuni associati.
2. Alla Giunta spettano le competenze di cui all'Art. 48 del D.Lgs. n° 267/2000. Essa decade contestualmente alla cessazione del rispettivo Presidente.
3. Il Vice Presidente è nominato dal Presidente tra i Componenti della Giunta Esecutiva.
4. Il Presidente dà comunicazione della nomina della Giunta al Consiglio nella prima seduta utile.

Art. 17:
Il Presidente

1. Il Presidente svolge le funzioni attribuite al Sindaco dalla legge e dal presente Statuto nelle materie di competenza dell'Unione. Sovrintende all'espletamento delle funzioni attribuite all'Unione e garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali e strategie concrete di attuazione e loro risultati.
2. Nell'esercizio delle competenze indicate nel primo comma, il Presidente, in particolare:
 - a) rappresenta l'Unione in tutti i rapporti e le sedi istituzionali e sociali competenti;
 - b) firma tutti gli atti, ove tale potere non sia attribuito ad altri soggetti dalla legge o dallo Statuto, nell'interesse dell'Unione ;
 - c) convoca e presiede la Giunta, fissando l'ordine del giorno;
 - d) convoca e presiede il Consiglio fissando l'ordine del giorno;
 - e) firma i verbali e le deliberazioni della Giunta e del Consiglio congiuntamente al segretario verbalizzante;
 - f) adotta atti monocratici (decreti) in relazione a proprie specifiche competenze;
 - g) impartisce ai componenti della Giunta le direttive politiche e amministrative relative all'indirizzo generale;
 - h) coordina e stimola l'attività dei singoli componenti della Giunta; viene da questi informato di ogni iniziativa che influisca sull'indirizzo politico amministrativo dell'Unione; può in ogni momento sospendere l'esecuzione di atti dei componenti della Giunta da lui incaricati per sottoporli all'esame della Giunta;
 - i) svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi, impartendo direttive, indicando obiettivi e attività necessarie per la realizzazione dei programmi dell'ente, anche sulla base delle indicazioni della Giunta;
 - j) riceve le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni, le istanze, le proposte e le petizioni da sottoporre al Consiglio;
 - k) nomina i rappresentanti dell'Unione in tutti gli enti ed organismi comunque denominati, qualora tale competenza non sia esclusiva del Consiglio.

Art. 18:
Il Vice Presidente

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione, disposta ai sensi di legge.

2. In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche del Vice Presidente, le funzioni del Presidente sono esercitate dall'Assessore più anziano.

Art. 19:
La Giunta

1. La Giunta elabora, interpreta e definisce gli indirizzi generali adottati dal Consiglio al fine della loro traduzione in specifiche politiche e strategie di intervento, orientando l'azione dell'apparato amministrativo e svolgendo attività di proposta nei confronti del Consiglio, a cui riferisce annualmente sulla propria attività.
2. Il Presidente affida ai singoli Assessori il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti al fine di dare impulso all'attività degli uffici, secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio e di vigilare sul corretto esercizio dell'attività amministrativa e di gestione.
3. La Giunta adotta collegialmente gli atti a rilevanza esterna che non siano dalla legge o dal presente regolamento direttamente attribuiti alla competenza del Consiglio, del Presidente, ovvero dei dipendenti ai quali siano state attribuite funzioni di direzione.
4. Nel caso in cui l'Unione eserciti in qualità di Agenzia di Sviluppo le specifiche competenze di tutela e promozione della montagna attribuite in attuazione delle disposizioni di cui all'Art. 44, comma secondo, della Costituzione e della normativa in favore dei territori montani, il Presidente attribuisce apposita delega in materia a un Assessore della Giunta.

Art. 20:
Sfiducia, dimissioni e cessazione della carica di Presidente

1. Il Presidente e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione da parte del Consiglio di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. La mozione di sfiducia, motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
2. Le dimissioni del Presidente, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
3. Nei casi previsti dai commi precedenti, gli organi di governo dell'Unione rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione, fino al loro rinnovo.

Art. 21:
Normativa applicabile

1. Ove compatibili, si applicano, agli Organi dell'Unione e ai loro componenti, le norme di funzionamento, di distribuzione delle competenze, di stato giuridico ed economico e di incompatibilità stabilite dalla legge per gli Enti locali.

TITOLO III ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 22: *Principi generali*

1. L'attività amministrativa dell'Unione si svolge nell'osservanza del principio di distinzione tra compiti politici di indirizzo e di controllo, riservati agli organi di governo dell'Amministrazione, e compiti di gestione tecnica, amministrativa ed economico-finanziaria, riservati all'apparato gestionale, ai sensi della vigente disciplina di legge.
2. L'organizzazione degli uffici deve assicurare l'efficace perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo. L'ordinamento generale degli uffici è determinato, nel rispetto della legge, del presente Statuto e dei contratti collettivi di lavoro, da uno o più regolamenti deliberati dalla Giunta, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio e dai principi statutari.
3. L'Unione garantisce al personale e alle organizzazioni sindacali che lo rappresentano, la costante informazione sugli atti e sui provvedimenti attinenti i dipendenti, nonché il pieno rispetto delle norme di legge e contrattuali in materia di diritti sindacali.
4. Sulla base delle direttive impartite dagli organi di governo, l'organizzazione è articolata, per quanto possibile e anche utilizzando personale comunale, con uffici, recapiti e/o sportelli, collocati anche presso i Comuni diversi da quello sede dell'Unione perseguendo il decentramento e la presenza sul territorio per una migliore offerta di servizi ai cittadini e alle imprese.
5. L'Unione promuove l'ottimizzazione della qualità dei servizi erogati ai cittadini mediante l'uso di strumenti informatici che assicurino la connessione e l'effettiva integrazione tra gli uffici dei Comuni e quelli dell'Unione e un più facile accesso ai cittadini stessi.
6. L'Unione provvede alla formazione ed alla valorizzazione del proprio apparato tecnico-amministrativo, diffondendo la conoscenza delle migliori tecniche gestionali e cura la progressiva informatizzazione della propria attività.

Art. 23: *Principi di collaborazione*

1. L'Unione persegue con i Comuni ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica.
2. Il personale assegnato presso i Comuni o presso la preesistente Comunità montana negli ambiti gestionali e di servizio attribuiti all'Unione può essere trasferito, nel rispetto dei moduli di relazione sindacale previsti dalle norme di legge e di contratto nel tempo in vigore, nella dotazione organica dell'Unione.
3. La Giunta dell'Unione può proporre ai competenti organi dei Comuni di avvalersi, per specifici compiti, dei loro uffici e mezzi ovvero del loro personale, mediante provvedimenti di distacco e/o comando, se del caso assunti mediante rotazione, a tempo pieno o parziale. L'Unione e i Comuni, a seconda delle specifiche necessità, di norma correlate al carico delle attribuzioni rimesse alla competenza dell'Unione possono altresì avvalersi dei vigenti istituti della mobilità volontaria e d'ufficio.

Art. 24:
Regolamenti di organizzazione

1. L'Unione disciplina l'efficace ed efficiente organizzazione degli uffici e dei servizi mediante un regolamento generale d'organizzazione, approvato dalla Giunta nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio e dei principi statutari.
2. Il regolamento generale d'organizzazione, perseguendo l'attuazione dei principi che reggono l'attività e l'azione amministrativa, definisce l'assetto della struttura organizzativa dell'Unione e disciplina l'esercizio delle funzioni di direzione, organizzazione e gestione, determinandone finalità obiettivi, responsabilità e sistemi di valutazione dei risultati raggiunti.
3. Nei regolamenti di organizzazione dell'esercizio delle funzioni e dei servizi sono individuate le dotazioni organiche necessarie all'espletamento delle funzioni e dei servizi effettivamente esercitati, con l'indicazione delle risorse finanziarie, strumentali ed umane trasferite, nei limiti delle capacità di bilancio dell'Unione.
4. Il regolamento generale d'organizzazione disciplina altresì, in relazione alla figura del Direttore, del Segretario e dei funzionari responsabili nell'ambito della tecnostruttura, le modalità d'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

Art. 25:
Segretario dell'Unione

1. Il Segretario dell'Unione è nominato con proprio decreto dal Presidente, in ossequio a quanto disposto dal comma 5-ter dell'Art. 32 del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i..
2. Il Segretario svolge le funzioni riservategli dalla legge e dai regolamenti e provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente, secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Presidente sulla base degli indirizzi deliberati dalla Giunta. Esso sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili dei Servizi e ne coordina l'attività.
3. Ai sensi dell'Art. 97, comma 4, lettera d), del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i., al Segretario possono essere affidate le funzioni dirigenziali di cui al successivo Art. 107, commi 2 e 3, connesse alla direzione degli uffici e dei servizi.

Art. 26:
Responsabili di servizio

1. I responsabili dei servizi, con l'osservanza dei principi e criteri fissati dall'ordinamento, svolgono le funzioni ed i compiti previsti dalla legge per i dirigenti e provvedono alla gestione dell'Unione, assolvendo alle funzioni definite, per ciascuno di loro, nel provvedimento di incarico e nel Regolamento.
2. Ai responsabili dei servizi compete, in base alla legge ed al complesso normativo locale, l'attività di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, allorché tale attività non sia espressamente riservata, dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti, ad altri organi dell'ente.

3. Le norme regolamentari si uniformano al principio che a fronte di ciascuna delle suddette competenze poste in capo ai funzionari, sia correlata la conseguente assunzione di responsabilità.

TITOLO IV ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 27:

Principi della partecipazione

1. L'Unione garantisce ai cittadini ed ai residenti di partecipare alla formazione delle proprie scelte politico-amministrative, secondo i principi e le forme stabilite dalla legge e dal regolamento.
2. L'Unione riconosce altresì il diritto degli interessati, degli utenti, delle formazioni sociali e delle loro associazioni e comitati, titolari di interessi collettivi, di concorrere alla determinazione dell'indirizzo, attuazione e controllo delle attività poste in essere dall'amministrazione.
3. L'Unione rende effettivo il diritto alla partecipazione politico-amministrativa, garantendo l'accesso alla informazione ed agli atti e fornendo una informazione completa della propria attività.
4. Le modalità della partecipazione e dell'accesso sono stabiliti da apposito regolamento.

TITOLO V FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 28:

Principi generali

1. All'Unione ai sensi del 4° comma dell'Art. 32 del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i., si applicano le norme in materia di finanza e contabilità previste dalle leggi per i Comuni.
2. L'organizzazione dell'ordinamento finanziario e contabile dell'Unione è disciplinata, nei limiti stabiliti dalla legge, dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione.

Art. 29:

Finanze dell'Unione

1. L'Unione gode di autonomia finanziaria fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
2. In particolare all'Unione competono le entrate derivanti da:
 - fondi assegnati ai sensi dell'Art. 8 della L.R. 20 gennaio 1997, n° 13 e per le attività di difesa e tutela dell'assetto idrogeologico del territorio montano;
 - contributi erogati dall'Unione Europea e da altri organismi;
 - trasferimenti comunitari, statali, regionali e dei Comuni partecipanti per spese di investimento;
 - trasferimenti e contributi ordinari dello Stato, della Regione e degli Enti locali;
 - trasferimenti delle risorse dei Comuni partecipanti per l'ordinario funzionamento e per l'esercizio delle funzioni e dei servizi trasferiti o, comunque, convenzionati;

- tributi (imposte e tasse), tariffe e contribuzione sui servizi affidati e conferiti dai Comuni all'Unione fino alla copertura dei costi relativi ai servizi medesimi, con ristorni delle eventuali maggiori entrate rispetto ai costi, determinati secondo la disciplina del regolamento a beneficio dei singoli Comuni;
 - contributi regionali e statali a titolo di incentivazione delle gestioni associate;
 - trasferimenti della Regione e della Provincia per l'esercizio delle funzioni e servizi conferiti o assegnati;
 - rendite patrimoniali;
 - accensione di prestiti;
 - prestazioni per conto di terzi;
 - altri proventi o erogazioni.
3. I trasferimenti ordinari per le spese generali di funzionamento dell'Unione sono definiti sulla base di un principio proporzionale alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento ed alla superficie dei Comuni membri.
4. I trasferimenti relativi alle funzioni delegate all'Unione sono individuati mediante appositi regolamenti. Oltre ai parametri di popolazione ed estensione territoriale, possono essere considerati altri fattori quali, a titolo esemplificativo: spesa storica sostenuta da ciascun comune prima del trasferimento del servizio in capo all'Unione; centri di costo, bacino di utenza del servizio, principio di solidarietà. La percentuale di incidenza di ogni singolo indicatore è disciplinata all'interno di ciascun regolamento.
5. Nel caso di svolgimento di servizi ed acquisto di beni che interessino solo alcuni dei comuni aderenti all'Unione, il riparto delle entrate e delle spese relative riguarderà esclusivamente i Comuni interessati.

Art. 30:

Bilancio, rendiconto e programmazione finanziaria

1. Il Consiglio delibera il bilancio annuale di previsione entro i termini di legge stabiliti per i Comuni. Lo schema di bilancio è predisposto dalla Giunta che si coordina con i Comuni al fine di assicurare l'omogeneità funzionale degli indirizzi di governo dell'Unione e dei rispettivi documenti programmatici e contabili dei Comuni.
2. Il bilancio annuale di previsione è redatto in termini di competenza osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, integrità e pareggio economico finanziario.
3. Il bilancio annuale è corredato dalla relazione previsionale e programmatica e dal bilancio di previsione triennale.
4. Il Consiglio dell'Unione delibera, entro due mesi dal suo insediamento, un bilancio per l'anno 2013.
5. Il Consiglio approva il rendiconto di gestione entro il termine previsto dalle disposizioni normative vigenti su proposta dell'organo esecutivo, che lo predispone di concerto con i Consiglieri dell'Unione insieme alla relazione illustrativa e agli allegati previsti dalla legge.

Art. 31:

Organo di revisione economico finanziaria

1. La normativa della revisione economico finanziaria è dettata dal titolo VII°, Artt. dal 234 al 241 del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i., che disciplina nello specifico le attribuzioni, i compiti, le funzioni e limiti dell'organo di revisione economico finanziaria.

Art. 32:
Servizio di tesoreria

1. Il Servizio di tesoreria è disciplinato dal regolamento di contabilità e dalla convenzione con il Tesoriere, nell'osservanza delle norme dettate dal Titolo V° ed in particolare dal Capo I°, (Artt. dal 208 al 213) del D.Lgs n° 267/2000 e s.m.i..
2. Il Servizio di tesoreria è affidato, mediante procedura ad evidenza pubblica, ad un soggetto abilitato nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 33:
Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Unione è costituito:
 - a) dai beni mobili e immobili attribuiti in conseguenza dall'equo riparto effettuato tra le diverse Unioni (od anche singoli Comuni), e provenienti dalla preesistente Comunità montana del Verbano, alla quale l'Unione succede per i Comuni che hanno scelto tale forma associativa come delimitata, ai sensi dell'Art. 12 della L.R. n° 11 del 28/09/2012 e s.m.i.
 - b) dai beni mobili e immobili acquisiti dalla Unione in seguito alla sua costituzione;
 - c) dalle partecipazioni societarie;
 - d) altri cespiti patrimoniali comunque acquisiti.
2. In caso di scioglimento dell'Unione, i beni di cui al precedente comma 1, lett. a), devono essere trasferiti ad ogni comune membro in parte uguale.

TITOLO VI
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 34:
Atti regolamentari

1. Ove necessario, e sino all'emanazione di propri atti regolamentari, il Consiglio può deliberare di adottare provvisoriamente i regolamenti in vigore presso uno dei Comuni che costituiscono l'Unione.

Art. 35:
Fondo Spese

1. Se necessario per la gestione dell'esercizio corrente dell'Unione, i Comuni partecipanti costituiscono un fondo spese la cui entità è commisurata al numero degli abitanti di ogni singolo Comune ed è stabilita dal Consiglio dell'Unione.

Art. 36:
Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili

1. Il trasferimento di funzioni comunali all'Unione determina, salvo diversa volontà espressa recata negli atti di trasferimento e fatti comunque salvi i diritti dei terzi, l'inefficacia delle normative comunali dettate in materia. Tali effetti si producono dal momento in cui divengono esecutivi gli atti dell'Unione deputati a surrogare le disposizioni normative comunali.
2. Ove le abrogazioni siano parziali, gli organi dell'Unione curano di indicare le norme sopravvissute.

Art. 37:***Rinvio***

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa espresso rinvio:
 - a) alle norme della L.R. n° 11/2012 e s.m.i. "Disposizioni organiche in materia di enti locali";
 - b) alle norme del T.U.E.L. di cui al D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Art. 38:***Entrata in vigore***

1. Il presente Statuto entra in vigore nei termini e con le modalità previste all'Art. 6, comma 5, del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i..
2. Il termine di trenta giorni, ivi indicato per l'entrata in vigore, decorre dall'inizio della pubblicazione dello Statuto da parte del Comune che vi provvede per ultimo.

**Allegato allo Statuto
dell'Unione Montana Valgrande e del Lago di Mergozzo**
(Art. 7, comma 8 e 9)

**FUNZIONI E SERVIZI CONFERITI DAI COMUNI
CONTESTUALMENTE ALL'ISTITUZIONE
DELL'UNIONE**

1) Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente.

Legge n° 135/2012, art. 19 comma 1, lett. a) voce c) delle funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'art. 117, secondo comma lett. p) della Costituzione

2) La pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale.

Legge n° 135/2012, art. 19 comma 1, lett. a) voce d) delle funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'art. 117, secondo comma lett. p) della Costituzione

3) Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi.

Legge n° 135/2012, art. 19 comma 1, lett. a) voce e) delle funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'art. 117, secondo comma lett. p) della Costituzione

4) I servizi in materia statistica.

Legge n° 135/2012, art. 19 comma 1, lett. a) voce l-bis) delle funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'art. 117, secondo comma lett. p) della Costituzione

5) Servizi cimiteriali.

**FUNZIONI FONDAMENTALI CONFERITE DAI COMUNI MEMBRI DI
AURANO, CAPREZZO ED INTRAGNA**

L'Unione gestisce tutte le funzioni fondamentali dei comuni ad eccezione delle competenze e dei compiti in materia di anagrafe, stato civile ed elettorale.